

CXXVI^a TORNATA

MARTEDÌ 15 DICEMBRE 1931 - Anno X

Presidenza del Presidente FEDERZONI

INDICE

Congedi	Pag.	4436	
Disegni di legge:			
(Approvazione):			
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 luglio 1931, n. 1085, recante modificazioni al piano finanziario della legge sulla bonifica integrale » (961)		4437	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1931, n. 1190, portante l'istituzione, fino al 31 dicembre 1932, di un dazio di confine sul carbone di legna » (994).		4438	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1931, n. 1191, portante modificazione al regime doganale degli estratti tannici per concia » (995)		4438	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1931, n. 1204, che modifica il regime doganale del tonno sott'olio e del sughero » (996)		4438	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1187, che impone uno speciale dazio sul valore alla importazione di talune merci e modifica il regime fiscale degli olii minerali » (997)		4438	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 ottobre 1931, n. 1246, concernente la proroga a tempo indeterminato della zona franca del Carnaro » (998)		4439	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1931, n. 1233, concernente la nomina di un Commissario straordinario per l'amministrazione del comune di Messina con speciali poteri per la dispensa del personale » (999)		4439	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 settembre 1931, n. 1207, che autorizza il ministro delle finanze ad emanare norme per la disciplina del commercio dei cambi » (1000)		4439	
			« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 maggio 1931, n. 1023, che modifica l'articolo 15 della legge 6 gennaio 1931, n. 98, relativa all'ordinamento della Regia aeronautica » (1001)
			4440
			« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1245, concernente la durata della ferma negli arruolamenti volontari ordinari » (1002)
			4440
			« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1307, concernente la proroga per quattro anni a decorrere dallo esercizio finanziario 1931-32, della durata della borsa di studio « Sir William Ramsay », di annue lire sterline 300 » (1003)
			4440
			« Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 giugno 1931, n. 949, concernente la istituzione di un Ente autonomo denominato « Esposizione triennale internazionale delle arti decorative ed industriali moderne e dell'architettura moderna » in Milano » (1006).
			4440
			« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 luglio 1931, n. 1112, che modifica la durata in carica del presidente dell'Istituto nazionale per la esportazione » (1007)
			4441
			« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1931, n. 1253, recante provvedimenti straordinari in dipendenza dell'incendio del 26 agosto 1931 nell'abitato di Santo Stefano d'Aspromonte » (1008)
			4441
			« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1931, n. 1252, recante norme per la vendita di case economiche e popolari nelle zone terremotate » (1009)
			4441
			« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1931, n. 1097, concernente l'autorizzazione al ministro per l'aeronautica ad effettuare un reclutamento straordinario di sergenti della categoria governo nella Regia aeronautica » (1010)
			4442
			« Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 luglio 1931, n. 1010, che affida al Ministero

dell'aeronautica la custodia dei campi di fortuna » (1011)	4445
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1931, n. 982, portante modificazioni al regime doganale dei derivati dell'azoto » (1012)	4445
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 settembre 1931, n. 1186, portante modificazione al regime doganale degli apparecchi radiofonici e radiotelegrafici » (1013).	4446
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1931, n. 974, che ha dato esecuzione al Protocollo addizionale al Trattato di commercio italo-svizzero del 27 gennaio 1923 e alla Dichiarazione annessa al Protocollo stesso, entrambi firmati a Roma l'8 luglio 1931 » (1014).	4446
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 maggio 1931, n. 785, che determina i contingenti delle merci prodotte nelle isole italiane dell'Egeo da ammettere in franchigia dei dazi doganali all'importazione nel Regno » (1015)	4446
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 giugno 1931, n. 1014, relativo all'approvazione della proroga al 1° dicembre 1931 del « modus vivendi » di stabilimento provvisorio italo-francese del 3 dicembre 1927 » (1016)	4446
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1931, n. 1276, concernente le tariffe telefoniche interurbane per la stampa quotidiana politica » (1018)	4447
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1931, n. 1278, che proroga il termine di cui al 3° capoverso dell'articolo 67 del Regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1731, contenente norme sulle Comunità Israelitiche e sulla Unione delle Comunità stesse » (1020)	4447
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° ottobre 1931, n. 1328, con il quale è stato approvato il piano regolatore e di risanamento per la costruzione dell'imbocco di Via Roma, verso la stazione ferroviaria centrale, nella città di Palermo » (1021)	4447
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 luglio 1931, n. 1218, concernente modificazioni agli articoli 7, 9, 12 e 15 del Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, relativi agli ordinamenti interni dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni » (1022)	4448
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 ottobre 1931, n. 1284, recante provvedimenti per la costruzione e l'arredamento degli edifici postali telegrafici » (1024)	4453
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1243, recante modificazioni al Regio decreto-legge 12 giugno 1931, n. 896, relativo alla restituzione dei prestiti cerealicoli ratizzati nelle provincie pugliesi	

e lucane e ai Regi decreti-legge 24 luglio 1930, n. 1132 e 15 maggio 1931, n. 632, contenente provvidenze per l'estinzione delle passività agrarie onerose e per la ratizzazione dei prestiti agrari di esercizio » (1025)	4454
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 giugno 1931, n. 948, che modifica l'articolo 14 della Convenzione relativa alla sistemazione edilizia degli Istituti superiori ed ospedalieri di Bologna » (1027)	4454
« Conversione in legge dei Regi decreti-legge 7 maggio 1931, n. 684, e 17 luglio 1931, n. 1002, che autorizzano ulteriori spese per l'attuazione delle provvidenze in favore dei danneggiati dal terremoto del 30 ottobre 1930 » (1029).	4454
« Conversione in legge dei Regi decreti-legge 12 giugno 1931, n. 841 e 17 luglio 1931, n. 1003, che autorizzano ulteriori spese per provvedimenti a favore dei danneggiati dal terremoto del 23 luglio 1930 » (1030)	4458
(Discussione):	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277, recante norme intese a regolare la gestione amministrativa e contabile degli Uffici del lavoro portuale e dei fondi relativi » (1023-A)	4448
BERIO, presidente della Commissione	4452
Relazioni:	
(Presentazione)	4443
Ringraziamenti	4437
Saluto al senatore Marconi:	
PRESIDENTE	4437
Votazione a scrutinio segreto:	
(Risultato)	4443, 4459

La seduta è aperta alle ore 16.

MARCELLO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Anselmino per giorni 5; Chersi per giorni 5; Gabbi per giorni 1; Miliani per giorni 3; Mori per giorni 5; Novelli per giorni 6; Spez-zotti per giorni 5.

Se non si fanno osservazioni, i congedi si intendono accordati.

Saluto a Guglielmo Marconi.

PRESIDENTE. In occasione del trentesimo anniversario della prima trasmissione radiotelegrafica transatlantica ho inviato al senatore Marconi a Londra il seguente telegramma:

« Il Senato, che trae continua ragione di onore e di orgoglio dall'aver Vostra Eccellenza tra i suoi componenti, saluta con profondo senso di ammirazione il trentesimo anniversario della prima trasmissione radiotelegrafica transatlantica dalla quale, per il genio della Eccellenza Vostra, tanta opera di bontà umana potè compiersi e tanta gloria è venuta all'Italia. Gradisca, illustre Collega, le felicitazioni commosse dell'Assemblea alle quali mi associo con antica affettuosa amicizia ».

Il senatore Marconi mi ha così risposto:

« Sono commosso del gentile pensiero dei Colleghi del Senato per avermi voluto ricordare e onorare delle loro felicitazioni nel giorno del trentesimo anniversario della prima radiotrasmissione transatlantica e permettemi inviare per tramite di Vostra Eccellenza ai Colleghi tutti i sensi della mia più profonda e sincera riconoscenza. Ringrazio in modo particolare Vostra Eccellenza per aver voluto esprimere in termini tanto belli e lusinghieri il pensiero dell'Assemblea e pregoLa gradire la espressione del mio deferente ed affettuoso omaggio ». (*Applausi*).

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Dalle famiglie Chiappelli, Valvassori Peroni e Tamassia ho ricevuto le seguenti lettere e telegrammi di ringraziamento per le onoranze rese ai defunti senatori.

« Firenze, 13 dicembre 1931-X.

« Eccellenza,

« Mio padre ed io siamo molto grati a V. E. delle calde parole di compianto dette per commemorare la memoria del caro mio zio senatore Alessandro Chiappelli al Senato del Regno, e di avere avuto il gradito pensiero di inviare il resoconto della seduta.

« Unisco a questi nostri vivi ringraziamenti l'espressione del mio devoto ossequio.

« Francesco Chiappelli ».

« Milano, 14 dicembre 1931-X.

« Con animo profondamente commosso porgo E. V. espressioni mie sentite grazie commemorazione defunto mio fratello Angelo e prego rendersi interprete mio devoto ringraziamento presso onorevole Senato. Ossequi.

« Piero Valvassori Peroni ».

« Padova, 14 dicembre 1931-X.

« Nella suprema angoscia per la luce spentasi per sempre nella nostra casa ringraziamo commosse V. E. e l'Alto Consesso per le nobilissime parole dedicate all'adorato scomparso.

« Carmela e Mirella Tamassia ».

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 luglio 1931, n. 1085, recante modificazioni al piano finanziario della legge sulla bonifica integrale » (N. 961).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 luglio 1931, n. 1085, recante modificazioni al piano finanziario della legge sulla bonifica integrale ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 17 luglio 1931, n. 1085, recante modifiche al piano finanziario della legge sulla bonifica integrale.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1931, n. 1190, portante l'istituzione, fino al 31 dicembre 1932, di un dazio di confine sul carbone di legna » (N. 994).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1931, n. 1190, portante l'istituzione, fino al 31 dicembre 1932, di un dazio di confine sul carbone di legna ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 17 settembre 1931, n. 1190, portante la istituzione, fino al 31 dicembre 1932 di un dazio di confine sul carbone di legna.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1931, n. 1191, portante modificazione al regime doganale degli estratti tannici per concia » (N. 995).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1931, n. 1191, portante modificazione al regime doganale degli estratti tannici per concia ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 17 settembre 1931, n. 1191, portante modificazione al regime doganale degli estratti tannici per concia.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1931, n. 1204, che modifica il regime doganale del tonno sott'olio e del sughero » (N. 996).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1931, n. 1204, che modifica il regime doganale del tonno sott'olio e del sughero ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 17 settembre 1931, n. 1204, che modifica il regime doganale del tonno sott'olio e del sughero.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1187, che impone uno speciale dazio sul valore alla importazione di talune merci e modifica il regime fiscale degli olii minerali » (N. 997).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1187, che impone uno speciale dazio sul valore alla importazione di talune merci e modifica il regime fiscale degli olii minerali ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1187, che impone uno speciale dazio sul valore alla importazione di talune merci e modifica il regime fiscale degli olii minerali.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 ottobre 1931, n. 1246, concernente la proroga a tempo indeterminato della zona franca del Carnaro » (N. 998).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 ottobre 1931, n. 1246, concernente la proroga a tempo indeterminato della zona franca del Carnaro ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 8 ottobre 1931, n. 1246, concernente la proroga a tempo indeterminato della zona franca del Carnaro.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1931, n. 1233, concernente la nomina di un Commissario straordinario per l'amministrazione del comune di Messina, con speciali poteri per la dispensa del personale » (Numero 999).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre

1931, n. 1233, concernente la nomina di un Commissario straordinario per l'amministrazione del comune di Messina, con speciali poteri per la dispensa del personale ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 17 settembre 1931, n. 1233, concernente la nomina di un Commissario straordinario per la amministrazione del comune di Messina, con speciali poteri per la dispensa del personale.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 settembre 1931, n. 1207, che autorizza il ministro delle finanze ad emanare norme per la disciplina del commercio dei cambi » (Numero 1000).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 settembre 1931, n. 1207, che autorizza il ministro delle finanze ad emanare norme per la disciplina del commercio dei cambi ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 29 settembre 1931, n. 1207, che dà facoltà al ministro delle finanze di emanare con propri decreti provvedimenti diretti a disciplinare il commercio dei cambi.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 maggio 1931, n. 1023, che modifica l'art. 15 della legge 6 gennaio 1931, n. 98, relativa all'ordinamento della Regia aeronautica » (Numero 1001).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 maggio 1931, n. 1023, che modifica l'articolo 15 della legge 6 gennaio 1931, n. 98, relativa all'ordinamento della Regia aeronautica ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 4 maggio 1931, n. 1023, che modifica l'articolo 15 della legge 6 gennaio 1931, n. 98, concernente l'ordinamento della Regia aeronautica.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1245, concernente la durata della ferma negli arruolamenti volontari ordinari » (N. 1002).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1245, concernente la durata della ferma negli arruolamenti volontari ordinari ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1245, concernente la durata della ferma negli arruolamenti volontari ordinari,

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1307, concernente la proroga per quattro anni, a decorrere dall'esercizio finanziario 1931-32, della durata della borsa di studio « Sir William Ramsay », di annue lire sterline 300 » (N. 1003).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1307, concernente la proroga per quattro anni, a decorrere dall'esercizio finanziario 1931-32, della durata della borsa di studio « Sir William Ramsay », di annue lire sterline 300 ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1307, concernente la proroga per quattro anni, a decorrere dall'esercizio finanziario 1931-32, della durata della borsa di studio « Sir William Ramsay », di annue lire sterline 300.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 giugno 1931, n. 949, concernente la istituzione di un Ente autonomo denominato « Esposizione triennale internazionale delle arti decorative ed industriali moderne e dell'architettura moderna » in Milano » (N. 1006).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 giugno 1931, n. 949, concernente la istituzione di un Ente

autonomo denominato « Esposizione triennale internazionale delle arti decorative ed industriali moderne e dell'architettura moderna » in Milano ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 25 giugno 1931, n. 949, concernente la istituzione di un Ente autonomo denominato « Esposizione triennale internazionale delle arti decorative ed industriali moderne e dell'architettura moderna » in Milano.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 luglio 1931, n. 1112, che modifica la durata in carica del presidente dell'Istituto nazionale per la esportazione » (N. 1007).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 luglio 1931, n. 1112, che modifica la durata in carica del presidente dell'Istituto nazionale per l'esportazione ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 17 luglio 1931, n. 1112, che modifica la durata in carica del presidente dell'Istituto nazionale per l'esportazione.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1931, n. 1253, recante provvedimenti straordinari in dipendenza dell'incendio del 26 agosto 1931 nell'abitato di Santo Stefano d'Aspromonte » (N. 1008).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1931, n. 1253, recante provvedimenti straordinari in dipendenza dell'incendio del 26 agosto 1931, nell'abitato di Santo Stefano d'Aspromonte ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 17 settembre 1931, n. 1253, recante provvedimenti straordinari in dipendenza dell'incendio del 26 agosto 1931 nell'abitato di Santo Stefano d'Aspromonte.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1931, n. 1252, recante norme per la vendita di case economiche e popolari nelle zone terremotate » (N. 1009).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1931, n. 1252, recante norme per la vendita di case economiche e popolari nelle zone terremotate ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 17 settembre 1931, n. 1252, recante norme per la vendita di case economiche e popolari nelle zone terremotate.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1931, n. 1097, concernente l'autorizzazione al Ministro per l'aeronautica ad effettuare un reclutamento straordinario di sergenti della categoria governo nella Regia aeronautica » (N 1010)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1931, n. 1097, concernente l'autorizzazione al ministro per l'aeronautica ad effettuare un reclutamento straordinario di sergenti della categoria governo nella Regia aeronautica ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 luglio 1931, n. 1097, che autorizza il ministro per l'aeronautica ad effettuare un reclutamento straordinario di sergenti della categoria governo nella Regia aeronautica.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo alla votazione a scrutinio segreto dei 16 disegni di legge testè approvati per alzata e seduta.

Dichiaro aperta la votazione.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari fanno la numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Abbate, Acton, Agnelli, Alberici, Albicini, Ancona, Antona Traversi, Arrivabene, Artom, Asinari di Bernezzo.

Bacelli, Bazan, Bergamasco, Berio, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bonardi, Bongiovanni, Bonin Longare, Borsarelli, Brandolin, Brugi, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagni, Camerini, Carletti, Casanuova, Casati, Cassis, Catellani, Chimienti, Cian, Cippico, Concini, Corbino, Cossilla, Credaro, Crispo Moncada.

Da Como, Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, De Bono, Del Pezzo, De Vecchi di Val Cismon, De Vito, Di Donato, Di Frassineto, Di Robilant, Di Stefano, Di Terranova, Di Vico.

Facchinetti, Faggella, Fantoli, Fara, Fedele.

Gallenga, Gallina, Garbasso, Garroni, Gentile, Gonzaga, Grandi, Grosoli, Guaccero, Gualtieri, Guidi Fabio, Guidi Ignazio.

Imperiali.

Larussa, Libertini, Loria, Lucioli.

Malagodi, Malaspina, Mambretti, Mango, Maragliano, Marchiafava, Mariotti, Marozzi, Martino, Mattioli Pasqualini, Mazzoccolo, Mazzucco, Menozzi, Milano Franco d'Aragona, Millosevich, Montresor, Montuori, Morpurgo, Morrone, Mosca, Mosconi.

Nunziante.

Orsi.

Pagliano, Passerini Angelo, Pavia, Pecori Giraldi, Pelli Fabroni, Perla, Pestalozza, Pironti, Pitacco, Porro, Pujia, Puricelli.

Quartieri.

Raineri, Renda, Resta Pallavicino, Ricci Corrado, Rolandi Ricci, Romeo, Romeo Delle Torrazze, Rossi Giovanni, Rota Giuseppe, Russo.

Salata, Salvago Raggi, Sandrini, Sanjust, San Martino, Santoro, Scaduto, Scalori, Scavonetti, Schanzer, Scialoja Antonio, Sechi, Simonetta, Sitta, Soderini, Solari, Sormani, Spirito, Squitti.

Tacconi, Tamborino, Tanari, Tassoni, Tofani, Tolomei, Tomasi Della Torretta, Torlonia, Torraca, Torre, Tosti di Valminuta.

Varisco, Venturi, Venzi, Versari, Visconti di Modrone, Volpi.

Zappi, Zerboglio, Zupelli.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito i senatori Nuvoloni, Rota Giuseppe, Bonardi, San Martino, Concini, Carletti e Mayer a presentare alcune relazioni.

NUVOLONI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Approvazione dell'Accordo italo-francese del 13 febbraio 1931 per l'esercizio dei tronchi ferroviari dal confine a Modane e a Ventimiglia (1078).

ROTA GIUSEPPE. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Approvazione della Convenzione per i fari del Mar Rosso, stipulata a Londra tra l'Italia ed altri Stati il 26 dicembre 1930 (1079).

BONARDI. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Concessione anche ad altri personali del trattamento della legge 5 giugno 1930, n. 939, nei richiami temporanei in servizio militare (1056);

Modificazione dell'articolo 1 del Regio decreto-legge 10 luglio 1930, n. 1185, convertito nella legge 19 febbraio 1931, n. 189, riguardante il condono degli assegni corrisposti o da corrispondere alle famiglie degli scomparsi con l'involucro del dirigibile « Italia » (1053).

SAN MARTINO. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Musica presidiaria del Corpo d'armata di Roma (1040);

Autorizzazione, in via permanente, della manifestazione musicale triennale, promossa dalla città di Firenze e denominata « Maggio Musicale Fiorentino » (1042).

CONCINI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Estensione ai funzionari civili e militari dello Stato, morti o resi permanentemente inabili al servizio per causa del terremoto del Vulture, delle norme di cui all'articolo 12 della legge 12 gennaio 1909, n. 12 (1005).

CARLETTI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Nomina a sottotenente di complemento dei sottufficiali e militari di truppa mutilati ed invalidi di guerra (1055).

MAYER. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930 (988).

PRESIDENTE. Do atto ai senatori Nuvoloni, Rota Giuseppe, Bonardi, San Martino, Concini, Carletti e Mayer della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 luglio 1931, n. 1085, recante modificazioni al piano finanziario della legge sulla bonifica integrale (961):

Senatori votanti	162
Favorevoli	157
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1931, n. 1190, portante la istituzione, fino al 31 dicembre 1932, di un dazio di confine sul carbone di legna (994):

Senatori votanti	162
Favorevoli	156
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1931, n. 1191, portante modificazione al regime doganale degli estratti tannici per concia (995):

Senatori votanti	162
Favorevoli	158
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1931, n. 1204, che modifica

LEGISLATURA XXVIII — 1ª SESSIONE 1929-31 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 DICEMBRE 1931

il regime doganale del tonno sott'olio e del sughero (996):

Senatori votanti	162
Favorevoli	157
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1187, che impone uno speciale dazio sul valore alla importazione di talune merci e modifica il regime fiscale degli olii minerali (997):

Senatori votanti	162
Favorevoli	156
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 ottobre 1931, n. 1246, concernente la proroga a tempo indeterminato della zona franca del Carnaro (998):

Senatori votanti	162
Favorevoli	158
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1931, n. 1233, concernente la nomina di un Commissario straordinario per l'amministrazione del comune di Messina, con speciali poteri per la dispensa del personale (999):

Senatori votanti	162
Favorevoli	155
Contrari	7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 settembre 1931, n. 1207, che autorizza il ministro delle finanze ad emanare nor-

me per la disciplina del commercio dei cambi (1000):

Senatori votanti	162
Favorevoli	158
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 maggio 1931, n. 1023, che modifica l'articolo 15 della legge 6 gennaio 1931, n. 98, relativa all'ordinamento della Regia aeronautica (1001):

Senatori votanti	162
Favorevoli	156
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1245, concernente la durata della ferma negli arruolamenti volontari ordinari (1002):

Senatori votanti	162
Favorevoli	158
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1307, concernente la proroga per quattro anni, a decorrere dall'esercizio finanziario 1931-32, della durata della borsa di studio « Sir William Ramsay », di annue lire sterline 300 (1003):

Senatori votanti	162
Favorevoli	157
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 giugno 1931, n. 949, concernente la istituzione di un Ente autonomo denominato « Esposizione triennale internazionale delle arti

decorative ed industriali moderne e dell'architettura moderna » in Milano (1006):

Senatori votanti	162
Favorevoli	155
Contrari	7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 luglio 1931, n. 1112, che modifica la durata in carica del presidente dell'Istituto nazionale per la esportazione (1007):

Senatori votanti	162
Favorevoli	158
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1931, n. 1253, recante provvedimenti straordinari in dipendenza dell'incendio del 26 agosto 1931 nell'abitato di Santo Stefano d'Aspromonte (1008):

Senatori votanti	162
Favorevoli	158
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1931, n. 1252, recante norme per la vendita di case economiche e popolari nelle zone terremotate (1009):

Senatori votanti	162
Favorevoli	154
Contrari	8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1931, n. 1097, concernente l'autorizzazione al Ministro per l'aeronautica ad effettuare un reclutamento straordinario di sergenti della categoria governo nella Regia aeronautica (1010):

Senatori votanti	162
Favorevoli	155
Contrari	7

Il Senato approva.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 luglio 1931, n. 1010, che affida al Ministero dell'aeronautica la custodia dei campi di fortuna » (N. 1011).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 luglio 1931, n. 1010, che affida al Ministero dell'aeronautica la custodia dei campi di fortuna ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 2 luglio 1931, n. 1010, che affida al Ministero dell'aeronautica la custodia dei campi di fortuna.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1931, n. 982, portante modificazioni al regime doganale dei derivati dell'azoto » (N. 1012).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1931, n. 982, portante modificazioni al regime doganale dei derivati dell'azoto ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 29 luglio 1931, n. 982, portante modificazioni al regime doganale dei derivati dell'azoto.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 settembre 1931, n. 1186, portante modificazione al regime doganale degli apparecchi radiofonici e radiotelegrafici » (N. 1013).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 settembre 1931, n. 1186, portante modificazione al regime doganale degli apparecchi radiofonici e radiotelegrafici ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 18 settembre 1931, n. 1186, portante modificazione al regime doganale degli apparecchi radiofonici e radiotelegrafici.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto legge 24 luglio 1931, n. 974, che ha dato esecuzione al Protocollo addizionale al Trattato di commercio italo-svizzero del 27 gennaio 1923 e alla Dichiarazione annessa al Protocollo stesso, entrambi firmati a Roma l'8 luglio 1931 » (Numero 1014).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1931, n. 974, che ha dato esecuzione al Protocollo addizionale al Trattato di commercio italo-svizzero del 27 gennaio 1923 e alla Dichiarazione annessa al Protocollo stesso, entrambi firmati a Roma l'8 luglio 1931 ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 luglio 1931, n. 974, che ha dato esecuzione

al Protocollo addizionale al Trattato di commercio italo-svizzero del 27 gennaio 1923 e alla Dichiarazione annessa al Protocollo stesso, entrambi firmati a Roma l'8 luglio 1931.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 maggio 1931, n. 785, che determina i contingenti delle merci prodotte nelle isole italiane dell'Egeo da ammettere in franchigia dei dazi doganali all'importazione nel Regno » (N. 1015).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 maggio 1931, n. 785, che determina i contingenti delle merci prodotte nelle isole italiane dell'Egeo da ammettere in franchigia dei dazi doganali all'importazione nel Regno ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 4 maggio 1931, n. 785, che determina i contingenti delle merci prodotte nelle isole italiane dell'Egeo da ammettere in franchigia dei dazi doganali all'importazione nel Regno.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 giugno 1931, n. 1014, relativo all'approvazione della proroga al 1° dicembre 1931 del « modus vivendi » di stabilimento provvisorio italo-francese del 3 dicembre 1927 » (N. 1016).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conver-

sione in legge del Regio decreto-legge 25 giugno 1931, n. 1014, relativo alla approvazione della proroga al 1° dicembre 1931 del « modus vivendi » di stabilimento provvisorio italo-francese del 3 dicembre 1927 ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 25 giugno 1931, n. 1014, che approva la proroga al 1° dicembre 1931 del « modus vivendi » di stabilimento provvisorio, stipulato a Parigi, fra l'Italia e la Francia, il 3 dicembre 1927, proroga conclusa con scambio di note che ha avuto luogo a Parigi il 23 maggio 1931.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1931, n. 1276, concernente le tariffe telefoniche interurbane per la stampa quotidiana politica » (N. 1018).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1931, n. 1276, concernente le tariffe telefoniche interurbane per la stampa quotidiana politica ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 17 settembre 1931, n. 1276, concernente le tariffe telefoniche interurbane per la stampa quotidiana politica.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1931, n. 1278, che proroga il termine di cui al 3° capoverso dell'articolo 67 del Regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1731, contenente norme sulle Comunità Israelitiche e sulla Unione delle Comunità stesse » (N. 1020).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1931, n. 1278, che proroga il termine di cui al 3° capoverso dell'articolo 67 del Regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1731, contenente norme sulle Comunità Israelitiche e sulla Unione delle Comunità stesse ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 29 luglio 1931, n. 1278, che proroga il termine di cui al 3° capoverso dell'articolo 67 del Regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1731, contenente norme sulle Comunità israelitiche e sulla Unione delle Comunità stesse.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° ottobre 1931, n. 1328, con il quale è stato approvato il piano regolatore e di risanamento per la costruzione dell'imbocco di Via Roma, verso la stazione ferroviaria centrale, nella città di Palermo » (N. 1021).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° ottobre 1931, n. 1328, con il quale è stato approvato il piano regolatore e di risanamento per la costruzione dell'imbocco di Via Roma, verso la stazione ferroviaria centrale, nella città di Palermo ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 1° ottobre 1931, n. 1328, con il quale è stato approvato il progetto di piano regolatore e di risanamento per la costruzione dell'imbocco di via Roma, verso la stazione ferroviaria centrale, nella città di Palermo.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 luglio 1931, n. 1218, concernente modificazioni agli articoli 7, 9, 12 e 15 del Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, relativi agli ordinamenti interni dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni » (N. 1022).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 luglio 1931, n. 1218, concernente modificazioni agli articoli 7, 9, 12 e 15 del Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, relativi agli ordinamenti interni dell'Istituto nazionale delle Assicurazioni ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 17 luglio 1931, n. 1218, concernente alcune modificazioni agli articoli 7, 9, 12 e 15 del Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, relativi agli ordinamenti interni dell'Istituto nazionale delle assicurazioni.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277, recante norme intese a regolare la gestione amministrativa e contabile degli Uffici del lavoro portuale e dei fondi relativi » (N. 1023-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277, recante norme intese a regolare la gestione amministrativa e contabile degli Uffici del lavoro portuale e dei fondi relativi ».

Chiedo all'onorevole ministro delle comunicazioni se consente che la discussione si apra sul testo proposto dalla Commissione permanente.

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. Consento.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Scalori di dar lettura del disegno di legge nel testo modificato.

SCALORI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277, contenente le norme intese a regolare la gestione amministrativa e contabile degli Uffici del lavoro portuale e dei fondi relativi, con le seguenti modificazioni:

All'art. 2, lettera C, aggiungere le parole: « e quelle per provvedimenti od opere di assistenza degli operai o delle loro famiglie ».

All'articolo 4, in fine, aggiungere le parole: « od opere di assistenza degli operai portuali o delle loro famiglie ».

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 26 ottobre 1931.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto-legge 15 ottobre 1923, n. 2476, convertito nella legge 21 marzo 1926,

n. 597, per la disciplina del lavoro nei porti del Regno;

Visto il Regio decreto-legge 1° febbraio 1925, n. 232, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, relativo alla istituzione degli Uffici del lavoro portuale;

Visto il Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2162, convertito nella legge 14 giugno 1928, n. 1461, contenente norme complementari per la disciplina del lavoro nei porti;

Visto il Regio decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 166, convertito nella legge 17 giugno 1929, n. 1095, sull'ordinamento delle maestranze portuali;

Visto l'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di dettare le norme per l'amministrazione della contribuzione, di cui all'articolo 5 del citato Regio decreto-legge 1° febbraio 1925, n. 232, occorrente per il funzionamento degli Uffici del lavoro portuale;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con i ministri per le finanze e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La contribuzione, di cui all'articolo 5 del Regio decreto-legge 1° febbraio 1925, n. 232, sarà liquidata e riscossa dalle dogane del Regno con le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti in materia, e dalle dogane stesse sarà fatta affluire all'Erario in uno speciale capitolo del bilancio dell'entrata.

A tale capitolo verranno, altresì, imputati i seguenti proventi, l'ammontare dei quali sarà versato alle dogane, a cura degli Uffici del lavoro portuale, alla fine di ogni mese:

a) le somme dovute dagli imprenditori portuali a titolo di canone per la concessione di esercizio di imprese di lavoro nei porti;

b) le contribuzioni, previste dall'articolo 4 del Regio decreto-legge 1° febbraio 1925, n. 232, da fissare con decreto del ministro per le comunicazioni, di concerto con i ministri per le finanze e per le corporazioni, per la parte da destinare a provvedimenti atti a promuovere la elevazione fisica e morale degli operai portuali;

c) i proventi eventuali degli Uffici del lavoro portuale.

Art. 2.

Presso il Ministero delle comunicazioni sarà istituito un « Bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale », al quale verrà assegnato l'intero ammontare dei proventi previsti dal precedente articolo.

In base a richiesta del ministro per le comunicazioni ed in relazione ai fondi che affluiscono all'apposito capitolo d'entrata di cui all'articolo 1, saranno, con decreto del ministro per le finanze, fatte, a periodi trimestrali, le assegnazioni necessarie ai bisogni dei predetti Uffici, in uno speciale capitolo da istituire *per memoria* nello stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni.

Saranno a carico del « Bilancio speciale »:

a) le spese per il funzionamento degli Uffici del lavoro portuale e per l'ordinamento del lavoro, tanto nelle località in cui sia autorizzata la riscossione della contribuzione, di cui all'articolo 5 del Regio decreto-legge 1° febbraio 1925, n. 232, quanto nelle località previste dall'articolo 3 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2162;

b) le spese per la costruzione, per la manutenzione e per l'affitto dei locali degli Uffici del lavoro portuale;

c) le spese occorrenti per i provvedimenti e per gli impianti atti a promuovere la elevazione fisica e morale della classe operaia o intesi a tutelare gli operai sul lavoro e ad accrescerne il rendimento e quelle per promuovere gli studi per il perfezionamento dei sistemi di lavoro;

d) le spese di amministrazione e di funzionamento del « Bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale »;

e) le spese comunque attinenti all'applicazione dei Regi decreti-legge 15 ottobre 1923, n. 2476, 1° febbraio 1925, n. 232, 23 ottobre 1927, n. 2162, 24 gennaio 1929, n. 166, e del presente decreto-legge.

Art. 3.

Per ciascun anno finanziario sarà formato lo stato di previsione delle entrate e delle spese del « Bilancio speciale ».

Tale bilancio verrà distinto in capitoli.

Art. 4.

La differenza, accertata in sede di rendiconto consuntivo, tra l'ammontare delle assegnazioni fatte al « Bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale » e la somma complessiva delle spese sostenute a carico del bilancio stesso sarà destinata a formare un « Fondo di riserva », col quale si potrà provvedere ad integrare gli stanziamenti di quei capitoli, le cui assegnazioni si fossero manifestate insufficienti ai bisogni, od a costituire assegnazioni di capitoli di nuova istituzione, aventi per iscopo la costruzione di locali ad uso degli Uffici del lavoro portuale, la sistemazione di impianti atti a promuovere la elevazione fisica e morale delle maestranze portuali, la tutela degli operai sul lavoro e l'accrescimento del loro rendimento.

Art. 5.

Per la gestione delle spese del « Bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale » sarà aperto un conto corrente presso la sezione di tesoreria di Roma.

A tale conto corrente verranno accreditate le somme, delle quali il Ministero delle comunicazioni disporrà il pagamento dopo effettuate le assegnazioni all'apposito capitolo da istituire *per memoria* nel bilancio del Ministero stesso ai sensi dell'articolo 2. Il suddetto Ministero emetterà i relativi mandati di pagamento a favore del « Bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale » con la clausola dell'accreditamento al conto corrente, di cui al comma precedente.

Art. 6.

Il « Bilancio speciale » sarà amministrato dal ministro per le comunicazioni a mezzo di un « Comitato amministrativo », di cui faranno parte:

1° il direttore generale della marina mercantile, che ne sarà il presidente;

2° il generale di porto ispettore del lavoro marittimo e portuale;

3° il capo della divisione « Servizi portuali » della Direzione generale della marina mercantile, o chi ne fa le veci;

4° il direttore capo della ragioneria centrale presso il Ministero delle comunicazioni, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

5° un rappresentante del Ministero delle corporazioni nominato fra i funzionari di quel Ministero.

Le funzioni di segreteria del Comitato saranno affidate ad un ufficiale di porto o ad un funzionario addetto alla Direzione generale della marina mercantile. Il Comitato stabilirà il compenso dovuto al proprio segretario.

Per ogni adunanza del Comitato verrà corrisposta agli intervenuti una medaglia di presenza di lire 25, da ridurre ai sensi del Regio decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

In assenza del direttore generale della marina mercantile, le riunioni del Comitato amministrativo saranno presiedute dal generale di porto ispettore del lavoro marittimo e portuale.

Art. 7.

Il Comitato sarà convocato dal Ministero di sua iniziativa o su proposta del presidente, ed avrà le seguenti attribuzioni:

a) esaminerà e sottoporrà all'approvazione del ministro lo stato di previsione delle spese annuali pertinenti al « Bilancio speciale », e segnalerà al ministro le variazioni, che nel corso dell'esercizio occorrerà introdurre, ed i prelevamenti, che sarà necessario praticare al « Fondo di riserva »;

b) vigilerà sull'andamento delle entrate e delle spese e sulle operazioni che conseguentemente si effettueranno sul conto corrente presso la sezione di tesoreria di Roma;

c) darà pareri sui contratti di importo superiore a lire 5000, sulle spese di carattere continuativo e su quelle il cui ammontare, anche se ripartito in più esercizi, ecceda in complesso le lire 1000;

d) si pronunzierà sulle liti da promuovere e sulle proposte di transazioni, abbuoni e condoni;

e) esaminerà le norme contabili ed amministrative da osservare nella gestione del « Bilancio speciale » e le sottoporrà all'approvazione del ministro. Tali norme saranno emanate, di concerto col ministro per le finanze, mediante decreto ministeriale da registrare alla Corte dei conti;

f) esaminerà il rendiconto generale annuale, accompagnandolo con una relazione illustrativa della gestione;

g) si pronunzierà su tutti gli altri affari, per i quali il ministro per le comunicazioni riterrà sentirne il parere.

Delle deliberazioni del Comitato sarà redatto verbale, copia conforme del quale dovrà essere trasmessa al ministro.

Art. 8.

Nella gestione del « Bilancio speciale » si osserveranno le norme eventualmente all'uopo stabilite, giusta quanto è disposto alla lettera e) dell'articolo precedente, e, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nella legge e nel regolamento di contabilità generale dello Stato.

La ragioneria centrale presso il Ministero delle comunicazioni eserciterà sulla gestione del « Bilancio speciale » le attribuzioni che sono conferite alle ragionerie centrali dalle vigenti disposizioni in materia di riscontro sulle spese dello Stato.

Art. 9.

Nessuna erogazione potrà essere disposta sul conto corrente presso la sezione di tesoreria di Roma se non in base ad autorizzazione scritta del ministro.

Il pagamento delle spese autorizzate si effettuerà mediante l'emissione, a favore dei creditori, di ordinativi tratti sulla disponibilità del predetto conto corrente.

Gli ordinativi saranno firmati dal ministro o, per lui, da un funzionario del Ministero delle comunicazioni a ciò delegato dal ministro stesso con suo decreto da registrare alla Corte dei conti.

Gli ordinativi verranno poi vistati dal direttore capo della ragioneria centrale presso il Ministero delle comunicazioni.

Con ordinativi sul conto corrente di cui sopra, i direttori degli Uffici del lavoro portuale potranno essere forniti di fondi per provvedere al pagamento delle piccole spese afferenti al funzionamento degli Uffici stessi e degli assegni al personale ivi addetto. Di tali anticipazioni essi dovranno rendere conto trimestralmente. In fine di esercizio le somme sopravanzate dovranno essere versate alle dogane che le faranno affluire all'Erario insieme con quelle riscosse a mente dell'articolo 1.

La ragioneria centrale presso il Ministero delle comunicazioni allibrerà tutti gli ordinativi in apposita contabilità.

Art. 10.

La gestione del « Bilancio speciale » avrà inizio col 1° luglio di ciascun anno e terminerà col 30 giugno dell'anno successivo.

Lo stato di previsione delle spese del « Bilancio speciale » sarà compilato annualmente dalla ragioneria centrale presso il Ministero delle comunicazioni sulla scorta degli elementi di previsione che all'uopo le verranno forniti.

Lo stato di previsione sarà approvato con decreto del ministro per le comunicazioni di concerto con il ministro per le finanze e pubblicato in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni. Le eventuali variazioni di stanziamenti, necessarie nel corso dell'esercizio, verranno disposte con decreti del ministro per le comunicazioni di concerto con quello per le finanze, da comunicarsi al Parlamento in occasione della presentazione del rendiconto.

Lo stato di previsione dovrà comprendere le spese di competenza dell'esercizio, ossia le spese che l'Amministrazione potrà eseguire nel corso dell'esercizio stesso.

Per le spese di natura accidentale non imputabili ad alcuna voce del preventivo e per le quali non sia ritenuto opportuno, data la loro tenuità, di creare voci specifiche, verrà istituito un capitolo con la denominazione « Spese casuali ».

Art. 11.

I risultati della gestione di ciascun anno finanziario verranno riassunti e dimostrati, a cura della ragioneria centrale presso il Ministero delle comunicazioni, in apposito rendiconto consuntivo, il quale sarà costituito dal *Rendiconto della gestione finanziaria* propriamente detta e da una *Situazione finanziaria-patrimoniale*.

Il rendiconto consuntivo dovrà essere approvato dal ministro per le comunicazioni e da quello per le finanze, dopo di che sarà inviato alla Corte dei conti.

La Corte dei conti eserciterà il controllo consuntivo sulla gestione del « Bilancio speciale », ed a tal uopo le saranno comunicati,

ad esercizio scaduto, il rendiconto, di cui al capoverso precedente, e tutti i documenti atti a giustificare la gestione stessa.

Il rendiconto consuntivo del « Bilancio speciale », e la relativa deliberazione della Corte dei conti, verranno pubblicati in allegato al rendiconto generale consuntivo dello Stato.

Art. 12.

I conti della gestione dei fondi attualmente amministrati dagli Uffici del lavoro portuale e del fondo previsto dall'articolo 3 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2162, saranno chiusi al 30 settembre 1931, e gli avanzi relativi dovranno essere versati all'Erario con imputazione al capitolo dell'entrata, di cui è cenno all'articolo 1.

Tali avanzi verranno poi riassegnati al bilancio del Ministero delle comunicazioni con lo stesso procedimento indicato all'articolo 2, e con essi si inizierà la formazione del « Fondo di riserva », previsto dall'articolo 4, fondo al quale si andranno successivamente ad aggiungere gli avanzi di gestione, di cui è cenno nell'articolo stesso.

Il ministro per le finanze è autorizzato, per l'esercizio finanziario 1931-32, ad istituire, con suoi decreti, i capitoli *per memoria*, sia nello stato di previsione dell'entrata, sia in quello di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni.

La gestione del « Bilancio speciale » avrà inizio col 1° ottobre 1931. Per il periodo decorrente dal 1° ottobre 1931 al 30 giugno 1932 verrà redatto un bilancio di previsione che avrà vigore con l'approvazione del ministro per le comunicazioni di concerto con quello per le finanze.

Art. 13.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno

d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 24 settembre 1931 — Anno IX.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI
CIANO
MOSCONI
BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

BERIO, *presidente della Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERIO, *presidente della Commissione dei decreti-legge*. A nome della Commissione, illustrerò brevemente agli onorevoli colleghi le proposte modificazioni.

In sostanza la Commissione ha proposto due emendamenti: uno all'articolo 2 lettera C, consistente nell'aggiunta di alcune parole al comma di quell'articolo; un altro all'articolo 4, al quale la Commissione aveva proposto di aggiungere alcune parole in fine dell'articolo stesso. Dopo la distribuzione della relazione, la Commissione ha ritenuto che, invece di modificare l'articolo con tale aggiunta, sarebbe stato più opportuno, senza toccare la sostanza, adoperare una locuzione più precisa e completa.

Il nuovo testo che la Commissione propone per l'articolo 4 del decreto-legge è il seguente:

« La differenza, accertata in sede di rendiconto consuntivo, tra l'ammontare delle assegnazioni fatte « al Bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale » e la somma complessiva delle spese sostenute a carico del bilancio stesso, sarà destinata a formare un « Fondo di riserva », con il quale si potrà provvedere ad integrare gli stanziamenti di quei capitoli, le cui assegnazioni si fossero manifestate insufficienti ai bisogni, o a costituire assegnazioni di capitoli di nuova istituzione, intesi:

« a) alla costruzione di locali ad uso degli Uffici del lavoro portuale;

« b) alla sistemazione di impianti atti a promuovere la elevazione fisica e morale delle

maestranze portuali, a tutelare gli operai sul lavoro e ad accrescerne il rendimento;

« c) a provvedimenti o ad opere di assistenza degli operai o delle loro famiglie ».

Inoltre, in sede di coordinamento, all'articolo 2 del testo originario occorrerà introdurre una lievissima modificazione di forma. Siccome si fa a quell'articolo un'aggiunta alla lettera c), bisognerà cancellare la prima congiuntiva « e » e sostituirla con una virgola, dopo la parola « rendimento ».

PRESIDENTE. Invito l'onorevole ministro delle comunicazioni a voler dichiarare se il Governo accetta gli emendamenti proposti dalla Commissione.

CIANO, ministro delle comunicazioni. Il Governo accetta gli emendamenti.

PRESIDENTE. Do allora lettura degli emendamenti proposti dalla Commissione ed accettati dal Governo, riferentisi all'articolo 4 del decreto.

Art. 4.

La differenza accertata in sede di rendiconto consuntivo tra l'ammontare delle assegnazioni fatte al « Bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale » e la somma complessiva delle spese sostenute a carico del bilancio stesso, sarà destinata a formare un « Fondo di riserva » con il quale si potrà provvedere ad integrare gli stanziamenti di quei capitoli le cui assegnazioni si fossero manifestate insufficienti ai bisogni o a costituire assegnazioni di capitoli di nuova istituzione, intesi:

a) alla costruzione di locali ad uso degli uffici del lavoro portuale;

b) alla sistemazione di impianti atti a promuovere la elevazione fisica e morale delle maestranze portuali, a tutelare gli operai sul lavoro e ad accrescerne il rendimento;

c) a provvedimenti o ad opere di assistenza degli operai e delle loro famiglie.

Pongo ai voti questo emendamento.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Prego ora il senatore segretario Scalori di dar lettura dell'articolo unico del disegno di legge, con le modificazioni testè approvate.

SCALORI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277, contenente le norme intese a regolare la gestione amministrativa e contabile degli Uffici del lavoro portuale e dei fondi relativi, con le seguenti modificazioni:

All'art. 2, lettera C, aggiungere le parole: « e quelle per provvedimenti od opere di assistenza degli operai o delle loro famiglie ».

All'art. 4, sostituire il seguente:

Art. 4.

La differenza, accertata in sede di rendiconto consuntivo, tra l'ammontare delle assegnazioni fatte al « Bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale » e la somma complessiva delle spese sostenute a carico del bilancio stesso, sarà destinata a formare un « Fondo di riserva », con il quale si potrà provvedere ad integrare gli stanziamenti di quei capitoli, le cui assegnazioni si fossero manifestate insufficienti ai bisogni, o a costituire assegnazioni di capitoli di nuova istituzione, intesi:

a) alla costruzione di locali ad uso degli uffici del lavoro portuale;

b) alla sistemazione di impianti atti a promuovere la elevazione fisica e morale delle maestranze portuali, a tutelare gli operai sul lavoro e ad accrescerne il rendimento;

c) a provvedimenti o ad opere di assistenza degli operai e delle loro famiglie.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto, rimanendo stabilito che in sede di coordinamento si provvederà alla correzione di forma indicata dal senatore Berio all'articolo 2.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 ottobre 1931, n. 1284, recante provvedimenti per la costruzione e l'arredamento degli edifici postali telegrafici » (N. 1024).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge sul Regio decreto-legge 8 ottobre 1931, n. 1284, recante provvedimenti per la costruzione e l'arredamento degli edifici postali telegrafici ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 8 ottobre 1931, n. 1284, recante provvedimenti per la costruzione e l'arredamento degli edifici postali telegrafici.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1243, recante modificazioni al Regio decreto-legge 12 giugno 1931, n. 896, relativo alla restituzione dei prestiti cerealicoli ratizzati nelle provincie pugliesi e lucane e ai Regi decreti-legge 24 luglio 1930, n. 1132 e 15 maggio 1931, n. 632, contenenti provvidenze per l'estinzione delle passività agrarie onerose e per la ratizzazione dei prestiti agrari di esercizio » (N. 1025).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1243, recante modificazioni al Regio decreto-legge 12 giugno 1931, n. 896, relativo alla restituzione dei prestiti cerealicoli ratizzati nelle provincie pugliesi e lucane e ai Regi decreti-legge 24 luglio 1930, n. 1132 e 15 maggio 1931, n. 632, contenenti provvidenze per l'estinzione delle passività agrarie onerose e per la ratizzazione dei prestiti agrari di esercizio ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1243, recante modificazioni al Regio decreto-legge 12 giugno 1931, n. 896, relativo alla restituzione dei prestiti

cerealicoli ratizzati nelle provincie pugliesi e lucane e ai Regi decreti-legge 24 luglio 1930, n. 1132 e 15 maggio 1931, n. 632, contenenti provvidenze per l'estinzione delle passività agrarie onerose e per la ratizzazione dei prestiti agrari di esercizio.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 giugno 1931, n. 948, che modifica l'articolo 14 della Convenzione relativa alla sistemazione edilizia degli Istituti superiori ed ospedalieri di Bologna » (N. 1027).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 giugno 1931, n. 948, che modifica l'articolo 14 della Convenzione relativa alla sistemazione edilizia degli Istituti superiori ed ospedalieri di Bologna ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 25 giugno 1931, n. 948, che modifica l'articolo 14 della Convenzione relativa alla sistemazione edilizia degli Istituti superiori ed ospedalieri di Bologna.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge dei Regi decreti-legge 7 maggio 1931, n. 684, e 17 luglio 1931, n. 1002, che autorizzano ulteriori spese per l'attuazione delle provvidenze in favore dei danneggiati dal terremoto del 30 ottobre 1930 » (N. 1029).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conver-

sione in legge dei Regi decreti-legge 7 maggio 1931, n. 684, e 17 luglio 1931, n. 1002, che autorizzano ulteriori spese per l'attuazione delle provvidenze in favore dei danneggiati dal terremoto del 30 ottobre 1930 ».

Prego il senatore segretario Scalori di dar lettura del disegno di legge.

SCALORI, *segretario*:

Articolo unico.

Sono convertiti in legge i Regi decreti-legge 7 maggio 1931, n. 684 e 17 luglio 1931, n. 1002, che autorizzano ulteriori spese per l'attuazione delle provvidenze in favore dei

danneggiati dal terremoto del 30 ottobre 1930, con la seguente modificazione:

« Dopo l'articolo 1 del predetto Regio decreto-legge 17 luglio 1931, n. 1002, è aggiunto il seguente articolo 1-bis:

Art. 1-bis.

Il contributo di cui al 3° comma dell'articolo 14 del Regio decreto-legge 10 novembre 1930, n. 1447, convertito nella legge 29 dicembre 1930, n. 1906, è elevato al 2.50 per cento, fermo restando lo stanziamento di cui all'articolo stesso.

ALLEGATI.

I. — Regio decreto-legge 7^o maggio 1931, n. 684, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 17 giugno 1931.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il Regio decreto-legge 10 novembre 1930, n. 1447, convertito nella legge 29 dicembre 1930, n. 1906;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta d'integrare, in relazione a riconosciuti bisogni, l'autorizzazione di spesa consentita per l'attuazione delle provvidenze stabilite con l'articolo 1 del citato Regio decreto-legge 10 novembre 1930 in favore dei danneggiati dal terremoto del 30 ottobre 1930;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Capo del Governo, Primo Ministro, segretario di Stato per l'interno, e coi Ministri segretari di Stato per le finanze, per la giustizia e gli affari di culto e per l'agricoltura e le foreste.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È autorizzata l'ulteriore spesa di lire 5.000.000 in aggiunta a quella di cui all'articolo 1 del Regio decreto-legge 10 novembre 1930, n. 1447, convertito nella legge 29 dicembre 1930, n. 1906, per l'attuazione delle provvidenze in favore dei danneggiati dal terremoto del 30 ottobre 1930.

La suindicata somma di lire 5.000.000 sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1930-31.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le relative variazioni.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 maggio 1931 — Anno IX.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CROLLALANZA — MOSCONI —
ROCCO — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

II. — *Regio decreto-legge 17 luglio 1931, n. 1002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 25 agosto 1931.*

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il Regio decreto-legge 10 novembre 1930, n. 1447, convertito nella legge 29 dicembre 1930, n. 1906;

Visto il Regio decreto-legge 7 maggio 1931, n. 684;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta d'integrare, in relazione a riconosciuti bisogni, l'autorizzazione di spesa consentita per l'attuazione delle provvidenze stabilite con l'articolo 1 del citato Regio decreto-legge 10 novembre 1930 in favore dei danneggiati dal terremoto del 30 ottobre 1930;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Capo del Governo, Primo Ministro, segretario di Stato per l'interno, e coi Ministri segretari di Stato per le finanze, per la giustizia e gli affari di culto e per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È autorizzata l'ulteriore spesa di lire 15.000.000 in aggiunta a quelle di cui all'articolo 1 del Regio decreto-legge 10 novembre 1930, n. 1447, convertito nella legge 29 dicembre 1930, n. 1906, ed al Regio decreto-legge 7 maggio 1931, n. 684, per l'attuazione delle provvidenze in favore dei danneggiati dal terremoto del 30 ottobre 1930.

La suindicata somma di lire 15.000.000 sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1931-32.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le relative variazioni.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 17 luglio 1931 — Anno IX.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CROLLALANZA — MOSCONI —
ROCCO — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge dei Regi decreti-legge 12 giugno 1931, n. 841 e 17 luglio 1931, n. 1003, che autorizzano ulteriori spese per provvedimenti a favore dei danneggiati dal terremoto del 23 luglio 1930 » (N. 1030).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge dei Regi decreti-legge 12 giugno 1931, n. 841, e 17 luglio 1931, n. 1003, che autorizzano ulteriori spese per provvedimenti a favore dei danneggiati dal terremoto del 23 luglio 1930 ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, *segretario*:

Articolo unico.

Sono convertiti in legge i Regi decreti-legge 12 giugno 1931, n. 841 e 17 luglio 1931, n. 1003, che autorizzano ulteriori spese per provvedimenti a favore dei danneggiati dal terremoto del 23 luglio 1930.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge testè approvati per alzata e seduta.

Dichiaro aperta la votazione.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari fanno la numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Acton, Agnelli, Alberici, Albicini, Antona Traversi, Appiani, Artom, Asinari di Bernezzo.

Baccelli, Bazan, Bergamasco, Berio, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bonardi, Bongiovanni, Bonin Longare, Borsarelli, Brugi, Brusati Ugo.

Cagni, Calisse, Camerini, Carletti, Casanuova, Cassis, Catellani, Chimienti, Cian, Ciprico, Colonna, Concini, Cossilla, Crispolti.

Da Como, Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, De Bono, Del Pezzo, De Marinis, De Vecchi di Val Cismon, De Vito, Di Donato, Di Frassineto, Di Robilant, Di Stefano, Di Terranova, Di Vico.

Faggella, Fantoli, Fara, Fedele.

Gallenga, Gallina, Garbasso, Garroni, Gatti Salvatore, Gonzaga, Grippo, Grosoli, Guaccero, Gualtieri, Guglielmi, Guidi Fabio, Guidi Ignazio.

Imperiali.

Lagasi, Larussa, Libertini, Loria, Luciolli.

Malagodi, Malaspina, Mambretti, Manfroni, Mango, Maragliano, Marchiafava, Mariotti, Martino, Mattioli Pasqualini, Maury, Mazzoccolo, Mazzucco, Menozzi, Milano Franco d'Aragona, Millosevich, Montresor, Montuori, Morpurgo, Morrone, Mosca, Mosconi.

Nunziante, Nuvoloni.

Orsi.

Pagliano, Passerini Angelo, Pavia, Pecori Giraldi, Pelli Fabbroni, Perla, Pestalozza, Pettrillo, Pironti, Pitacco, Porro, Pujia, Puricelli, Quartieri.

Raineri, Renda, Resta Pallavicino, Rolandi Ricci, Romeo, Romeo delle Torrazze, Rossi Giovanni, Rota Francesco, Russo.

Salata, Salvago Raggi, Sandrini, San Martino, Santoro, Scaduto, Scalori, Scavonetti, Schanzer, Scialoja Antonio, Sechi, Simonetta, Sitta, Soderini, Solari, Sormani, Spirito, Squitti.

Tacconi, Tamborino, Tanari, Tassoni, Tofani, Tolomei, Tomasi della Torretta, Torlonia, Torraca, Torre, Tosti di Valminuta.

Vaccari, Varisco, Venturi, Venzi, Versari, Vigliani, Visconti di Modrone, Volpi.

Zappi, Zerboglio, Zoppi, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 luglio 1931, n. 1010, che affida al Ministero dell'aeronautica la custodia dei campi di fortuna (1011):

Senatori votanti	160
Favorevoli	157
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1931, n. 982, portante modificazioni al regime doganale dei derivati dell'azoto (1012):

Senatori votanti	160
Favorevoli	156
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 settembre 1931, n. 1186, portante modificazione al regime doganale degli apparecchi radiofonici e radiotelegrafici (1013):

Senatori votanti	160
Favorevoli	157
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1931, n. 974, che ha dato esecuzione al Protocollo addizionale al Trattato di commercio italo-svizzero del 27 gennaio 1923 e alla Dichiarazione annessa al Protocollo stesso, entrambi firmati a Roma l'8 luglio 1931 (1014):

Senatori votanti	160
Favorevoli	156
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 maggio 1931, n. 785, che determina i contingentii delle merci prodotte nelle isole italiane dell'Egeo da ammettere in franchigia dei dazi doganali all'importazione nel Regno (1015):

Senatori votanti	160
Favorevoli	154
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 giugno 1931, n. 1014, relativo all'approvazione della proroga al 1° dicembre 1931 del « modus vivendi » di stabilimento provvisorio italo-francese del 3 dicembre 1927 (1016):

Senatori votanti	160
Favorevoli	156
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1931, n. 1276, concernente le tariffe telefoniche interurbane per la stampa quotidiana politica (1018):

Senatori votanti	160
Favorevoli	157
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1931, n. 1278, che proroga il termine di cui al 3° capoverso dell'articolo 67 del Regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1731, contenente norme sulle Comunità Israelitiche e sulla Unione delle Comunità stesse (1020):

Senatori votanti	160
Favorevoli	152
Contrari	8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° ottobre 1931, n. 1328, con il quale è

LEGISLATURA XXVIII — 1ª SESSIONE 1929-31 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 DICEMBRE 1931

stato approvato il piano regolatore e di risanamento per la costruzione dell'imbocco di Via Roma, verso la stazione ferroviaria centrale, nella città di Palermo (1021):

Senatori votanti	160
Favorevoli	155
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 luglio 1931, n. 1218, concernente modificazioni agli articoli 7, 9, 12 e 15 del Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, relativi agli ordinamenti interni dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni (1022):

Senatori votanti	160
Favorevoli	157
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277, recante norme intese a regolare la gestione amministrativa e contabile degli Uffici del lavoro portuale e dei fondi relativi (1023-A):

Senatori votanti	160
Favorevoli	154
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 ottobre 1931, n. 1284, recante provvedimenti per la costruzione e l'arredamento degli edifici postali telegrafici (1024):

Senatori votanti	160
Favorevoli	157
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1243, recante modificazioni al Regio decreto-legge 12 giugno 1931, n. 896, relativo alla restituzione dei pre-

stiti cerealicoli ratizzati nelle provincie pugliesi e lucane e ai Regi decreti-legge 24 luglio 1930, n. 1132 e 15 maggio 1931, n. 632, contenenti provvidenze per l'estinzione delle passività agrarie onerose e per la ratizzazione dei prestiti agrari di esercizio (1025):

Senatori votanti	160
Favorevoli	155
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 giugno 1931, n. 948, che modifica l'articolo 14 della Convenzione relativa alla sistemazione edilizia degli Istituti superiori ed ospedalieri di Bologna (1027):

Senatori votanti	160
Favorevoli	156
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge dei Regi decreti-legge 7 maggio 1931, n. 684, e 17 luglio 1931, n. 1002, che autorizzano ulteriori spese per l'attuazione delle provvidenze in favore dei danneggiati dal terremoto del 30 ottobre 1930 (1029):

Senatori votanti	160
Favorevoli	155
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge dei Regi decreti-legge 12 giugno 1931, n. 841, e 17 luglio 1931, n. 1003, che autorizzano ulteriori spese per provvedimenti a favore dei danneggiati dal terremoto del 23 luglio 1930 (1030):

Senatori votanti	160
Favorevoli	155
Contrari	5

Il Senato approva.

Domani alle ore 16 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Approvazione dell'Accordo italo-lettone sui certificati d'origine, concluso a Riga mediante scambio di note il 29 aprile 1931 (1063);

Approvazione degli Accordi italo-bulgari del 19-20 maggio 1931 (1085);

Tasse automobilistiche. Riduzione di potenza dei motori deperiti per lungo uso (1004);

Proroga del termine per la prima revisione dell'elenco degli Enti ed Associazioni che hanno facoltà di proporre candidati per le elezioni politiche (1038);

Abrogazione dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 30 giugno 1926, n. 1096, concernente provvedimenti circa la disciplina di alcuni consumi (1044);

Ricostituzione dei comuni di Castelmezzano e Pietrapertosa (1045);

Riduzione del contributo del Ministero dell'aeronautica alla Regia scuola di ingegneria aeronautica di Roma (1054);

Proroga del sussidio straordinario di esercizio a favore della Società esercente le Piccole Ferrovie di Abbazia (1065);

Approvazione dell'Accordo italo-francese del 13 febbraio 1931 per l'esercizio dei tronchi ferroviari dal confine a Modane e a Ventimiglia (1078);

Cessione in donazione a vari enti di materiale peschereccio (1084);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 luglio 1931, n. 891, concernente la soppressione dell'addizionale governativo sulle bevande vinose ed alcoliche e sulla birra e altri provvedimenti relativi alle imposte di consumo ed alla tassa di scambio (980);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1931, n. 1241, concernente l'istituzione in Bolzano di un Convitto nazionale maschile (1019);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 ottobre 1931, n. 1237, relativo alla istituzione dell'Ente Nazionale Risi, con sede in Milano (1026);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 marzo 1931, n. 587, che modifica il

Regio decreto-legge 8 gennaio 1928, n. 486, sulla esportazione del riso (1028);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° ottobre 1931, n. 1267, recante autorizzazione di spese, a pagamento differito, per il completamento di opere pubbliche negli Abruzzi e Molise (1031);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1931, n. 1266, con cui si approva la Convenzione 28 luglio 1931 stipulata tra lo Stato ed il comune di Milano per la sistemazione dei servizi statali in quella città (1033);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1931, n. 1338, concernente la riduzione del canone sulle tasse radiotelegrafiche riscosse dalla Società Italiana Radio-Marittima (1034);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1931, n. 1330, contenente modificazioni al Regio decreto-legge 31 marzo 1930, n. 438, convertito nella legge 18 luglio 1930, n. 1089, che disciplina la produzione ed il commercio dell'essenza di bergamotto (1035);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 giugno 1931, n. 1310, recante norme per l'esecuzione del Regio decreto-legge 26 gennaio 1931, n. 122, concernente il nuovo ordinamento della giustizia militare (1036);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 giugno 1931, n. 723, concernente l'obbligatorietà dell'impiego di una determinata percentuale di grano nazionale nella macinazione per la produzione di farine e di semolini per uso alimentare; e del Regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1265, recante disposizioni complementari al Regio decreto-legge predetto (1037);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° ottobre 1931, n. 1313, concernente la concessione di un contributo governativo straordinario a favore del comune di Verucchio (1046);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1272, concernente il finanziamento dei lavori di costruzione del nuovo ospedale civile di Palermo (1047);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 luglio 1931, n. 1242, recante modificazioni alle norme vigenti per la tutela e lo svi-

luppo delle stazioni di cura, soggiorno o turismo (1048);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 giugno 1931, n. 940, recante aggiunte e varianti all'articolo 71 della legge sullo stato degli ufficiali (1049);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 settembre 1931, n. 1161, concernente provvedimenti in materia di tassa di scambio e di dazi doganali sui prodotti dell'industria cotoniera (1058);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 ottobre 1931, n. 1250, che modifica i dazi generali sul caffè in grani e sul caffè tostato e unifica l'imposta di consumo (1059);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1931, n. 1235, recante modificazioni al regime doganale del riso e della farina di riso (1060);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1931, n. 1291, che proroga al 31 ottobre 1932 il trattamento doganale stabilito per lo zucchero dal Regio decreto-legge 27 novembre 1930, n. 1496 (1061);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1290, concernente

nuove concessioni in materia di importazioni ed esportazioni temporanee (1062);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1931, n. 1403, concernente il conferimento della cittadinanza italiana a Paolo De Homem Christo e la sua ammissione alla Regia Accademia aeronautica (1068);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 maggio 1931, n. 692, recante provvedimenti per alleviare la crisi delle miniere di piombo, zinco, antimonio e lignite della Sardegna (1069);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 ottobre 1931, n. 1042, concernente l'approvazione dell'atto aggiuntivo alla Convenzione 17 ottobre 1928 tra il Governo italiano e la Società « Italo Radio » Società per i servizi radioelettrici e per l'impianto e l'esercizio di stazioni radioelettrici (1071).

La seduta è tolta (ore 18).

Prof. GIOACCHINO LAURENTI

Capo dell'Ufficio dei Resoconti